



Comune di Lipari

Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

ORDINANZA N. 160 del 08-07-2026

Settore 5 - Polizia Municipale

Oggetto:

Regolamentazione sosta all'interno del parcheggio "Sant'Anna" ubicato in Via Giuseppe Franza di Lipari

L'anno duemilaventisei addì otto del mese di luglio,

Il Dirigente

PREMESSO che di recente il *Parceggio Sant'Anna*, ubicato in Via Giuseppe Franza di Lipari, è stato oggetto di lavori di riqualificazione, nonché si è provveduto al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale deteriorata e al tracciamento di quella mancante;

ATTESO che la struttura rappresenta un'area di sosta strategica, in quanto situata nelle immediate vicinanze del Presidio Ospedaliero e di attività turistico ricettive, per cui ben si presta a risolvere i problemi legati alla sosta di veicoli, di coloro che hanno necessità di sottoporsi a visite ambulatoriali in un arco di tempo limitato;

SENTITA in merito l'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, in tale ottica, regolamentare il *Parceggio Sant'Anna*, anche in vista della stagione estiva, istituendo in una parte (lato Ovest) la sosta a tempo (disco orario), dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per una durata massima di 2 (due) ore ed in altra parte (lato Est) la sosta consentita alle sole autovetture, al fine di venire incontro alle necessità dell'utenza di cui in premessa, nonché degli abitanti della zona, attuando una necessaria rotazione della sosta dei veicoli;

SENTITO il parere favorevole della Polizia Municipale, in quanto la soluzione di cui sopra permette il ricambio dei veicoli, sugli spazi di sosta, consentendo una maggiore fruibilità degli stessi con una migliore rotazione dei posti disponibili, per un tempo limitato e gratuito;

VISTI gli artt.5, 7 e 37 del vigente Codice della Strada di cui al D.L.vo n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

VISTO l'art.2 comma 3 della L.R. n.23/98 che recepisce, tra l'altro, l'art.6 della Legge 127/97 (Bassanini bis) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.68 del Regolamento degli EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

nel centro urbano di Lipari, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente trascritte, la seguente regolamentazione della sosta:

PARCHEGGIO SANT'ANNA (lato Ovest)

- sosta a tempo (disco orario), per solo auto, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per una durata massima di 2 (due) ore, con obbligo di esposizione del disco orario.

In particolare i conducenti avranno cura di:

- esporre l'orario di inizio della sosta in maniera chiaramente visibile;
- collocare l'autovettura nel modo prescritto dalla segnaletica (a spina) nei 23 stalli appositamente tracciati;
- non sostare per un tempo superiore alle due ore;
- non manomettere o posticipare l'orario di inizio della sosta.

Gli STALLI DI SOSTA SOLO AUTO – a spina - sono delimitati da segnaletica orizzontale di colore bianco (fig. II 444 art.149 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada).

CONFERMA N.1 STALLO DI SOSTA PER DISABILI: veicolo al servizio di persona invalida munito dell'apposito contrassegno di cui all'Ordinanza N.02/2026 (lato Sud-Ovest);

ISTITUZIONE N. 1 STALLO DI SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE: veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitore con un bambino di età non superiore a due anni munite dell'apposito permesso rosa, con l'obbligo di esposizione del disco orario e sosta consentita per 2 (due) ore (lato Sud-Ovest);

Gli STALLI DI SOSTA RISERVATI di cui sopra, sono delimitati da segnaletica orizzontale di colore giallo (art. 149 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada).

PARCHEGGIO SANT'ANNA (lato Est)

- sosta consentita, per solo auto, entro gli stalli (a spina).

Gli STALLI DI SOSTA SOLO AUTO – a spina - sono delimitati da segnaletica orizzontale di colore bianco (fig. II 444 art.149 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada).

SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni di cui sopra saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli artt. 7, 157 e 158 del vigente Codice della Strada.

DISPONE

Il personale operaio distaccato al Corpo Polizia Municipale, all'apposizione di idonea segnaletica.

È abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con le presenti.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia per l'osservanza del presente provvedimento secondo i compiti e le funzioni ad essi attribuiti ex art. 12 del D.L.vo n.285/92 (Codice della Strada).

AVVISA

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o ricorso al Presidente della Regione Siciliana, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dall'adozione e/o pubblicazione del provvedimento de quo.

FF

IL DIRIGENTE

Dott. Cataliotti Francesco
(Sottoscritto con firma digitale)